

## Osservazioni sulla bozza di documento OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

### Attività al netto delle rettifiche di valore

Nella bozza di documento OIC 12 Composizione e schemi del bilancio è stato eliminato il par. 21 del documento OIC 12 dell'agosto 2014:

21. Lo schema di stato patrimoniale prevede l'iscrizione delle voci dell'attivo al netto delle rettifiche di valore, quali ad esempio, fondi di ammortamento e altre poste rettificative (ad esempio, il fondo svalutazione crediti e le svalutazioni delle rimanenze di magazzino).

Ritenendo che, in mancanza di specifiche disposizioni civilistiche, tali precisazioni siano utili a comprendere come siano composti i valori da iscrivere nell'attivo, si suggerisce di non eliminare quel paragrafo.

### Stato patrimoniale in forma abbreviata

Il par. 35 della bozza di documento OIC 12 nel riportare lo schema di stato patrimoniale secondo la disciplina dell'articolo 2435-bis del codice civile richiama il contenuto letterale dell'articolo 2424 anche quando fa riferimento a voci che non sono presenti in dettaglio (ma solo in forma aggregata) nel bilancio in forma abbreviata. Riporta inoltre la dicitura "Altre riserve, distintamente indicate" ma, nello spirito di semplificazione della norma, è da ritenere che nello stato patrimoniale in forma abbreviata non si renda necessaria la distinta indicazione di tali riserve. Infatti la nuova versione dell'art. 2425-bis del codice civile non ne richiede più l'indicazione nemmeno nella nota integrativa poiché non fa più riferimento al n. 7-bis dell'art. 2427. Si suggeriscono pertanto le seguenti modifiche:

35. Di seguito si riporta lo schema di stato patrimoniale secondo la disciplina dell'articolo 2435-bis del codice civile:

- A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;
- B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria;
  - I. *Immobilizzazioni immateriali*
  - II. *Immobilizzazioni materiali*
  - III. *Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ~~ciascuna voce~~ dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo*
- C. Attivo circolante;
  - I. *Rimanenze*
  - II. *Crediti, con separata indicazione, ~~per ciascuna voce,~~ degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo*
  - III. *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*
  - IV. *Disponibilità liquide*
- D. Ratei e risconti

- A. Patrimonio netto
  - I — Capitale.
  - II — Riserva da soprapprezzo delle azioni.
  - III — Riserve di rivalutazione.
  - IV — Riserva legale.
  - V — Riserve statutarie.
  - VI — Altre riserve, ~~distintamente indicate.~~
  - VII — Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.
  - VIII — Utili (perdite) portati a nuovo.
  - IX — Utile (perdita) dell'esercizio.
  - X — Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.≡
- B. Fondi per rischi e oneri
- C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
- D. Debiti, con separata indicazione, ~~per ciascuna voce,~~ degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
- E. Ratei e risconti

### Altri proventi finanziari

Il par. 92 della bozza di documento OIC 12, nel presentare il contenuto della voce C16b) del conto economico, indica come componenti dei *Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni* alcuni degli elementi che – in seguito alla valutazione dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni al costo ammortizzato – non sono più determinati separatamente, ma concorrono alla determinazione degli interessi attivi di competenza, secondo il criterio dell'interesse effettivo.

Inoltre, non si capisce l'utilità dell'ultima voce dell'elenco poiché è già compresa nella fattispecie della voce precedente.

Si suggeriscono pertanto le seguenti modifiche:

#### **C16b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni**

92. Possono essere inclusi in tale voce:

- gli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio maturati su titoli immobilizzati **(inclusivi dell'eventuale quota di scarto o premio di sottoscrizione e di negoziazione maturata nell'esercizio);**
- ~~— i premi di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell'esercizio su titoli immobilizzati;~~
- ~~— con il segno negativo, gli scarti di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell'esercizio su titoli immobilizzati;~~
- ~~— gli interessi attivi impliciti maturati sui titoli zero coupon immobilizzati;~~
- i premi percepiti per sorteggio di obbligazioni;
- gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile del titolo iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie e il prezzo di cessione.‡
- ~~plusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo immobilizzato~~

Il par. 93 della bozza di documento OIC 12, nel presentare il contenuto della voce C16c) del conto economico relativa ai proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni parla di interessi

“rilevati secondo il tasso di interesse effettivo, ai sensi dei paragrafi 26-27 dell’OIC 20 “Titoli di debito”. Come già indicato nel commento dello scrivente alla bozza del documento OIC 20, secondo il dettato del codice civile il criterio del costo ammortizzato non è applicabile ai titoli iscritti nell’attivo circolante e quindi il riferimento al tasso di interesse effettivo non è sempre pertinente.

Inoltre, anche in questo caso, non si capisce l’utilità dell’ultima voce dell’elenco poiché è già compresa nella fattispecie della voce precedente.

Si suggeriscono pertanto le seguenti modifiche:

#### **C16c) Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni**

93. Possono essere inclusi in tale voce:

- interessi attivi che maturano su titoli non immobilizzati (inclusivi dell’eventuale quota di scarto o premio di sottoscrizione **e di negoziazione**) ~~rilevati secondo il tasso di interesse effettivo, ai sensi dei paragrafi 26-27 dell’OIC 20 “Titoli di debito”;~~
- utili che derivano dalla negoziazione di titoli non immobilizzati, corrispondenti alla differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione;  
~~plusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli a reddito fisso iscritti nell’attivo circolante~~

Nel par. 94 della bozza di documento OIC 12, che presenta il contenuto della voce C16d) del conto economico relativa ai proventi diversi dai precedenti, si rilevano le seguenti incongruenze:

- a) Si parla di “sconti finanziari attivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione del debito” presupponendo che tutti i debiti siano valutati al costo ammortizzato. Come già indicato nei commenti dello scrivente alla bozza di documento OIC 19, il dettato civilistico “tenendo conto del fattore temporale” va interpretato considerando il fattore temporale come un fattore di rilevanza (o meno) nell’applicazione del criterio del costo ammortizzato. Infatti se la scadenza dei debiti è a breve può diventare irrilevante qualsiasi differenza tra valore iniziale e finale. Poiché uno sconto finanziario attivo può riguardare anche un debito a breve per il quale non è rilevante l’applicazione del costo ammortizzato si suggerisce di evitare uno specifico riferimento a quella tecnica di valutazione.
- b) Si parla di “provento derivante dalla differenza tra il valore nominale delle obbligazioni proprie acquistate e il costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori”, ma nel passivo le obbligazioni emesse non sono rilevate al valore nominale bensì al costo ammortizzato. Pertanto il provento deriva dal confronto del valore contabile (al costo ammortizzato) con il costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.
- c) Per i crediti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato si parla di differenza tra il valore attuale e valore a termine del credito. Questa differenza va però iscritta in conto economico come provento finanziario solo per la quota di competenza e ciò avviene (senza distinzioni sull’origine) calcolando gli interessi di competenza con il metodo del costo ammortizzato.

Si suggeriscono pertanto le seguenti modifiche:

#### **C16d) Proventi diversi dai precedenti**

94. Si iscrivono in questa voce tutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15 o nelle altre sotto-voci della voce C16. Si tratta, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti:

- utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze;
- interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo;

- interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti;
- interessi maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante, per rimborsi d'imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso enti previdenziali, ecc.;
- sconti finanziari attivi che non hanno concorso ~~al computo del costo ammortizzato~~, perché non prevedibili, ~~al momento della~~ alla rilevazione del debito;
- proventi relativi ad operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine), ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, relativamente alla quota di competenza dell'esercizio;
- il provento derivante dalla differenza tra il valore ~~nominale contabile~~ **(al costo ammortizzato)** delle obbligazioni proprie acquistate e il costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori;
- interessi attivi su crediti maturati nell'esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse;
- nel caso di estinzione anticipata di un debito la differenza positiva tra il valore contabile residuo del debito al momento dell'estinzione anticipata e l'esborso di disponibilità liquide;
- l'eventuale differenza, se negativa/positiva, tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data;
- nel caso di debiti finanziari la differenza tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del debito, salvo che le caratteristiche dell'operazione non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura;
- **gli interessi attivi, calcolati con il metodo dell'interesse effettivo, dei** ~~nel caso di~~ crediti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi **espliciti** o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato ~~la differenza tra il valore attuale e valore a termine del credito~~;
- componenti positivi di reddito derivanti da ristrutturazioni del debito.

### Interessi e altri oneri finanziari

Nei par. 95 e 96 della bozza di documento OIC 12, che presenta il contenuto della voce C17) del conto economico relativa agli interessi e altri oneri finanziari, si rilevano le seguenti incongruenze:

- a) Si parla di “sconti finanziari passivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione del credito” presupponendo che tutti i crediti siano valutati al costo ammortizzato. Come già indicato nei commenti dello scrivente alla bozza di documento OIC 15, il dettato civilistico “tenendo conto del fattore temporale” va interpretato considerando il fattore temporale come un fattore di rilevanza (o meno) nell'applicazione del criterio del costo ammortizzato. Infatti se la scadenza dei crediti è a breve può diventare irrilevante qualsiasi differenza tra valore iniziale e finale. Poiché uno sconto finanziario passivo può riguardare anche un credito a breve per il quale non è rilevante l'applicazione del costo ammortizzato si suggerisce di evitare uno specifico riferimento a quella tecnica di valutazione.
- b) Per i debiti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato si parla di differenza tra il valore attuale e valore a termine del debito. Questa differenza va però iscritta in conto economico come onere finanziario solo per la quota di competenza e ciò avviene (senza distinzioni sull'origine) calcolando gli interessi di competenza con il metodo del costo ammortizzato.
- c) Non si capisce l'utilità dell'ultima voce dell'elenco poiché è già compresa nella fattispecie della voce minusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli e partecipazioni iscritti nell'attivo immobilizzato e circolante;

- d) Si fa riferimento alla distinta indicazione degli oneri finanziari riguardanti le imprese sottoposte al controllo delle controllanti, ma ciò non è richiesto dal codice civile (si veda il commento dello scrivente al paragrafo 15 della bozza dell'OIC 21 ). Quindi, a meno che non venga specificato che l'OIC ha ritenuto di introdurre un obbligo aggiuntivo di separazione rispetto a quelli previsti dal codice civile quel riferimento va eliminato.

Si suggeriscono pertanto le seguenti modifiche:

96. Si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di oneri finanziari:
- interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora; sconti finanziari passivi che non hanno concorso, ~~al computo del costo ammortizzato~~ perché non prevedibili ~~al momento della,~~ **alla** rilevazione iniziale del credito;
  - minusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli e partecipazioni iscritti nell'attivo immobilizzato e circolante;
  - oneri, per la quota di competenza dell'esercizio, relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine) ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine;
  - interessi passivi su debiti maturati nell'esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse;
  - l'eventuale differenza, se positiva/negativa, tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data;
  - nel caso di crediti finanziari la differenza tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del credito, salvo che le caratteristiche dell'operazione non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura;
  - = **gli interessi passivi, calcolati con il metodo dell'interesse effettivo, dei** ~~nel caso di~~ debiti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi **espliciti** o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato ~~la differenza tra il valore attuale e valore a termine del debito;~~
  - ~~minusvalenze derivante dalla negoziazione anticipata di titoli immobilizzati e non immobilizzati per effetto della differenza negativa fra valore contabile e il prezzo di cessione.~~
97. La voce, come si è rilevato a proposito della voce A4, comprende anche gli interessi ed altri oneri finanziari capitalizzati. Essa deve essere suddivisa in sotto-voci, in relazione agli oneri riguardanti imprese controllate, collegate, ~~e controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.~~

### Parti correlate

Il par. 128 della bozza di documento OIC 12 presenta il dettato dell'articolo 2427, comma 1, numero 22 *bis*, del codice civile sulla presentazione nella nota integrativa delle operazioni realizzate con parti correlate.

Non viene però specificato che il 2° comma dell'art. 2426 dispone che per la definizione di "parte correlata" si faccia riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'unione europea.

Non viene neppure indicato che quanto indicato nei paragrafi 129 e seguenti della bozza riporta testualmente ciò è indicato dal par. 9 dello IAS 24 (con un effetto paradossale quando si riprende dallo IAS 24 anche l'espressione "nel presente Principio").

Si suggerisce pertanto di inserire i dovuti riferimenti.